



COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 37	
DEL 24.09.2019	

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022. Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 20.37 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
DELLA TORRE NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ROMEDA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
MONTINI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Presente
TURELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
CHITO' MARCO	CONSIGLIERE	Presente
ARCHETTI SABRINA	CONSIGLIERE	Presente
TOCHELLA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
SALGHETTI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
PASSINI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
COMINCINI LUCA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022.
Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che ad avvenuta approvazione del presente atto, gli Assessori hanno risposto alle interrogazioni presentate dalla minoranza e che per gli interventi e le repliche si rimanda alla registrazione agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D. Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Richiamato l’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

Articolo 170 - Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 paragrafo 8.4 al D. Lgs. n. 118/2011 relativo al DUP semplificato per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 132 del 09.06.2018 è stato modificato il paragrafo 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 prevedendo ulteriori semplificazioni dei contenuti del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Richiamato il Decreto del 18 maggio 2018, sopra citato, che dispone semplificazioni per i comuni fino a 5.000 abitanti, che testualmente recita: "Fatti salvi gli specifici termini dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 06.08.2019 avente ad oggetto: "Approvazione schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022. Artt. 151 e 170 del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267", esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione al Consiglio Comunale unitamente al parere del revisore dei conti;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 24.09.2019, avente ad oggetto "Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019/2024 (comma 3 - art. 46 - D.Lgs. n. 267/2000)", dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti reso con verbale n. 11/2019 del 22/08/2019 acquisito agli atti di questo Comune il 23/08/2019, prot. n. 09124;

Visti i pareri allegati al presente atto;

Con la seguente votazione: **Favorevoli:** 9; **contrari:** 4 (Tocchella, Salghetti, Passini, Comincini); **Astenuti:** 0;

DELIBERA

1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 126 del 06.08.2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

3-di dare atto che, non avendo in programma opere superiori a euro 100.000,00, non si rende necessario redigere il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020;

4-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, in data 12.08.2019 è stata resa comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al D.Lgs. 33/2013 della mancata redazione del Programma triennale e relativo elenco annuale di che trattasi, per l'assenza di opere di importo pari o superiore a € 100.000,00;

5-di approvare il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021 di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;

6-di pubblicare il DUP 2020/2022 sul sito internet del comune - Amministrazione trasparente, sezione bilanci.

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza;

Con successiva e separata votazione **favorevole unanime**;

7-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale